

N 588/2024 PZOT



Tribunale Ordinario di Brindisi

PROTOCOLLO d'intesa per la gestione del servizio di accertamento peritale nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie ex art. 442 e ss. c.p.c. e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 13 del mese di febbraio, in Brindisi

Tra

Tribunale di Brindisi, in persona del suo Presidente dr. Vincenzo SCARDIA;

e

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi (COA), rappresentato dall'Avvocato Faggiano Daniela, in qualità di Presidente;

e

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) — Direzione regionale per la Puglia, rappresentato dal dr. Saracino Salvatore, in qualità di Direttore Provinciale;

e

INAIL – Direzione Regionale Puglia, rappresentato dal Dr. Francesco Picci, in qualità di responsabile INAIL Brindisi;

di seguito indicate congiuntamente "le Parti",

PREMESSO CHE:

- a. la legge 9 marzo 1989, n. 88, stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, tra le quali l'erogazione delle prestazioni assistenziali in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap ed indennità di accompagnamento;
- b. l'Inail eroga le prestazioni ai lavoratori che subiscono Infortuni sul Lavoro o contraggono Malattie Professionali;
- c. l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'articolo 445 bis c.p.C., nelle controversie di natura previdenziale e assistenziale, è stato introdotto con la principale finalità di rendere più celere la definizione di tali procedimenti giudiziari;
- d. ritenuto che l'obiettivo della deflazione del contenzioso in questione, si esplica al massimo delle sue potenzialità, mediante la partecipazione alle operazioni peritali di tutti i soggetti coinvolti;
- e. l'Avvocatura di Brindisi con nota del 19.10.2023 ha segnalato l'esigenza: 1) di sensibilizzare i CTU a motivare adeguatamente le valutazioni medico legali sotto il profilo della decorrenza del

riconoscimento del requisito sanitario, ancorandole a dati certi; 2) richiedere ai CTU di attenersi strettamente alla lettera del quesito di volta in volta sottoposto alla loro attenzione, astenendosi dall'aggiungere qualunque suppletiva valutazione così come di indicare scrupolosamente i codici del decreto ministeriale 5/2/1992, utilizzati per la valutazione finale con riferimento a ciascuna patologia; 3) di svolgere le operazioni peritali in luogo diverso da quello della sede INPS di Brindisi, 4), di predisporre un elenco dei consulenti tecnici d'ufficio appartenenti a Commissioni INPS o INAIL.

f. l'Istituto ha evidenziato, come già segnalato in passato al Tribunale le oggettive difficoltà riscontrate dai propri medici, come consulenti tecnici di parte a partecipare alle operazioni mediche per i giudizi di invalidità civile, in ragione della dislocazione degli studi privati dei CTU anche in distanti comuni di provincia, oltre che della diversificazione degli orari di visita;

g. è interesse delle Parti rendere celere ed efficiente la procedura di ATPO e l'accertamento peritale nel successivo contenzioso giudiziario relativo alle prestazioni dell'INPS nonché quelle di accertamento sanitario connesse alle prestazioni erogate dall'INAIL;

h. considerato, infine, che è interesse delle parti garantire l'effettività del contraddittorio, rendendo più agevole e programmabile la partecipazione dei Ctp degli Istituti anche nell'ottica di una maggiore efficienza e produttività gestionale;

ciò premesso e considerato si pattuisce quanto segue.

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente accordo disciplinano il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a migliorare la gestione del servizio di accertamento peritale nelle cause di previdenza ed obbligatorie ex art. 442 e ss. c.p.c. e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., attraverso le modalità esecutive di cui ai seguenti articoli.
2. Alla luce delle esigenze manifestate dalle parti, ferma la disponibilità e volontarietà dei CTU designati quali ausiliari del Giudice del Lavoro, si indica, per una più funzionale programmazione delle operazioni peritali, un accentramento delle visite in argomento attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo gratuito del gabinetto medico dell'ASL di Brindisi con sede in Via Dalmazia per le visite dei CTU, secondo modalità e orari di seguito esplicitati.

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione

Le visite peritali Inps o Inail nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie ex art. 442 e ss. c.p.c. e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., dovranno esser espletate presso il capoluogo di provincia del Tribunale ad eccezione dei casi di in-trasportabilità del periziando. In tal senso, le stesse potranno essere effettuate presso gli studi professionali dei CTU,

purché situati a Brindisi, oppure presso il gabinetto medico del distretto
SS n.1 dell'ASL di Brindisi, in via Dalmazia n. 3, terzo piano, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle
ore 08.00 alle 18.30, secondo modalità e orari predisposti nel pianificando calendario da istituirsi
presso il Tribunale di Brindisi.

Ogni accesso peritale durerà di regola 30 minuti, nella fascia oraria sopra indicata.

Il CTU, nel rispetto degli orari e dei tempi previsti, procederà all'identificazione della parte, del suo
avvocato, di un eventuale familiare ed effettuerà la visita di accertamento consentendo al medico
INPS di svolgere le attività di sua competenza, previste dall'art. 38, comma 8, della Legge 15 luglio
2011 ri.111.

ARTICOLO 3

Motivazione elaborati peritali

Il ctu, nell'elaborato peritale, dovrà fornire adeguata motivazione circa la decorrenza del requisito
sanitario, dando conto in maniera compiuta ed esaustiva delle ragioni che hanno indotto a spostare la
decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario a data eventualmente successiva a quella della
visita da parte della Commissione medica con l'utilizzo dei codici di legge per l'individuazione del
grado di invalidità civile come da dm del 5.2.1992 utilizzati per la valutazione finale con riferimento
a ciascuna patologia, peraltro, già opportunamente richiamati nel verbale di conferimento di incarico;
nelle controversie ordinarie assistenziali inail il ctu dovrà precisare espressamente per l'an la voce
tabellare di riferimento ex dm lavoro e politiche sociali del 10.10.12023 ovvero se si tratti di malattia
non tabellata; per il quantum il riferimento assunto ex dm 12.7.2000.

Il CTU dovrà attenersi strettamente alla lettera del quesito di volta in volta sottoposto alla sua
attenzione, astenendosi dall'aggiungere qualunque suppletiva valutazione non oggetto di espressa
richiesta.

ARTICOLO 4

Segnalazioni di situazioni di appartenenza a commissioni INPS e-o INAIL e collaborazioni con patronati

I CTU dovranno compilare un prestampato predisposto dall'ufficio lavoro nel quale dichiareranno
il proprio inserimento o meno nelle Commissioni INPS o INAIL ed eventuali collaborazioni con i
patronati, fermo restando che ciò non comporta alcuna automatica esclusione degli stessi dalla rosa
dei consulenti nominabili, atteso che occorrerà vagliare caso per caso quali siano le effettive situazioni
di incompatibilità la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del
magistrato.